Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII — **Roma — Lunedì, 1° febbraio 1926** — **Numero 25**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE

Nel 3° comma della premessa del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 24 concernente consorzi d'irrigazione, pubblicato nel n. 11 della *Gazzetta Ufficiale* in data 15 corrente, sotto il numero di pubblicazione 101, a pag. 138, si legge: « Visti i Regi decreti . . . . . . e 18 maggio 1924, n. 733 », laddove deve leggersi « . . . . . . e 18 maggio 1924, n. 753; ».

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 309.

LEGGE 21 gennaio 1926, n. 98.

Conversione in legge del R. decreto 18 maggio 1924, n. 943, contenente disposizioni per l'istruzione elementare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' convertito in legge il R. decreto 18 maggio 1924, n. 943, contenente disposizioni per l'istruzione elementare.

Art. 2.

Nel primo concorso a posti di ispettore scolastico e nel primo concorso a posti di direttore didattico governativo, ancorchè banditi ma non ancora espletati all'atto della pubblicazione della presente legge, sarà considerato come insegnamento elementare precedentemente prestato il servizio reso in qualsiasi ufficio dipendente dal Ministero della pubblica istruzione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

Numero di pubblicazione 310.

LEGGE 31 gennaio 1926, n. 100.

Sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono emanate con Reale decreto, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e udito il parere del Consiglio di Stato, le norme giuridiche necessarie per disciplinare:

1° l'esecuzione delle leggi;

2° l'uso delle facoltà spettanti al potere esecutivo;

3° l'organizzazione ed il funzionamento delle Amministrazioni dello Stato, l'ordinamento del personale ad esse addetto, l'ordinamento degli Enti ed istituti pubblici, eccettuati i Comuni, le Provincie, le istituzioni pubbliche di beneficenza, le università e gli istituti di istruzione superiore che hanno personalità giuridica, quand'anche si tratti di materie sino ad oggi regolate per legge.

Resta ferma la necessità dell'approvazione, con la legge del bilancio, delle spese relative e debbono, in ogni caso, essere stabilite per legge le norme concernenti l'ordinamento giudiziario, la competenza dei giudici, l'ordinamento del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, nonchè le guarentigie dei magistrati e degli altri funzionari inamovibili.

Art. 2.

L'approvazione dei contratti stipulati dallo Stato, nei casi per i quali era richiesta una legge, è data con decreto Reale, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, udito il parere dei Consigli tecnici istituiti presso i vari Ministeri e del Consiglio di Stato.

Art. 3.

Con decreto Reale, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, possono emanarsi norme aventi forza di legge:

1° quando il Governo sia a ciò delegato da una legge ed entro i limiti della delegazione;

2° nei casi straordinari, nei quali ragioni di urgente ed assoluta necessità lo richiedano. Il giudizio sulla necessità e sull'urgenza non è soggetto ad altro controllo che a quello politico del Parlamento.

Nei casi indicati nel numero 2° del precedente comma il decreto Reale deve essere munito della clausola della presentazione al Parlamento per la conversione in legge, ed essere, a pena di decadenza, presentato, agli effetti della conversione stessa, ad una delle due Camere, non oltre la terza seduta dopo la sua pubblicazione.

Della presentazione viene data immediata notizia nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il disegno di legge per la conversione del decreto in legge è considerato di urgenza.

In caso di chiusura della sessione, all'apertura della nuova sessione, il disegno di legge per la conversione si ritiene ripresentato dinanzi alla Camera, presso cui era pendente per l'esame. Quando una delle due Camere approvi il disegno di legge, il suo presidente lo trasmette entro cinque giorni, alla Presidenza dell'altra Camera; questa trasmissione vale come presentazione del disegno stesso.

Se una delle due Camere rifiuti la conversione in legge, il presidente ne dà notizia nella *Gazzetta Ufficiale*, e il decreto cessa di aver vigore dal giorno della pubblicazione della notizia.

Se il decreto è convertito in legge con emendamenti, l'efficacia degli emendamenti decorre dalla pubblicazione della legge.

Se entro due anni dalla sua pubblicazione il decreto non sia stato convertito in legge, esso cessa di aver vigore dal giorno della scadenza di questo termine.

Art. 4.

Per i decreti-legge, emanati anteriormente alla pubblicazione della presente legge, i termini stabiliti dall'articolo precedente decorrono dalla pubblicazione della legge stessa.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

Numero di pubblicazione 311.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 gennaio 1926, n. 99.

Approvazione del regolamento contenente norme e condizioni di trattamento al personale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi nei casi di malattie e di infortuni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari;

Visto il relativo regolamento approvato con R. decreto 5 settembre 1895, n. 603;

Visto il R. decreto 31 gennaio 1904, n. 51, che approva il testo unico di legge per gli infortuni degli operai sul lavoro, modificato con la legge 20 marzo 1921, n. 296;

Visto il relativo regolamento approvato con R. decreto 13 marzo 1904, n. 141, e modificato con R. decreto 2 ottobre 1921, n. 1366;

Visto il R. decreto 6 giugno 1907, n. 716;

Visto l'art. 4 del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440;

Visto il R. decreto 8 marzo 1923, n. 633;

Visto il R. decreto 5 aprile 1923, n. 765;

Visto il R. decreto 8 maggio 1924, n. 779;

Visto il R. decreto 11 maggio 1924, n. 952;

Visto il decreto del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale in data 28 marzo 1924, che sospende l'applicazione del citato R. decreto 8 marzo 1923, numero 633, nei confronti dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato l'annesso regolamento che contiene norme e condizioni di trattamento al personale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi nei casi di malattie e di infortuni.

Art. 2.

Ogni contraria disposizione contenuta in leggi di carattere generale o speciale non ha efficacia per il personale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Art. 3.

Il presente decreto ha vigore dal 1° gennaio 1926 e per l'assicurazione contro gli infortuni del personale addetto ai servizi viaggianti dal 1° gennaio 1927, esso sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 30 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 268. — FAINI.

Norme e condizioni di trattamento del personale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi nelle malattie e negli infortuni.

§ I.

Assenze per malattie ordinarie.

Art. 1.

L'impiegato che nell'anno solare abbia superato trenta giorni di assenza per cause di malattia è collocato in aspettativa di autorità, previo accertamenti medici, per il periodo eccedente i trenta giorni.

Qualora però egli non abbia ancora usufruito del congedo ordinario nel limite massimo consentito, secondo le disposizioni dell'art. 95 del R. decreto n. 2960 del 30 dicembre 1923, non si farà luogo al collocamento in aspettativa se non allo scadere del sessantesimo giorno di assenza complessiva per malattia e congedo.

Art. 2.

Quando concorrano motivi gravi di malattia, il Ministro, decidendo su motivata domanda dell'impiegato, potrà, sentito il parere del Consiglio di amministrazione, prorogare i termini di cui all'articolo precedente di un ulteriore periodo non superiore a trenta giorni. Durante tale periodo non sarà corrisposto all'impiegato il supplemento di servizio attivo.

E' però anche in facoltà del Ministro, dopo avere sentito il parere del Consiglio di amministrazione, di disporre eccezionalmente il collocamento in aspettativa prima dei termini stabiliti dal citato articolo, quando trattasi di impiegato che di solito compia saltuarie e frequenti assenze che, per la loro breve durata, rendano difficile gli accertamenti sanitari, e si abbia motivo di ritenere che non sempre tali assenze siano giustificate da reale necessità determinata da uno stato di malattia.

Art. 3.

L'impiegato ha sempre l'obbligo di provare con dichiarazione medica il suo stato di infermità. Quando però le assenze non superino cinque giorni, è tenuto ad esibire il certificato solo nel caso che gli sia richiesto.

I capi di ufficio hanno facoltà di disporre in ogni tempo visite fiscali di sanitari di fiducia.

L'impiegato che non sia riconosciuto ammalato o fosse dichiarato guarito, sarà invitato a riprendere immediatamente servizio senza pregiudizio delle eventuali sanzioni disciplinari per le mancanze in cui sia incorso.

Qualora non ottemperi all'invito, appellandosi al parere del medico curante, la Direzione disporrà di urgenza che egli sia sottoposto a visita collegiale con le norme di cui all'articolo 20 e ne informerà contemporaneamente il Ministero.

§ II.

Assenze per infortuni, per malattie, dipendenti da causa di servizio, per gestazione e puerperio.

Art. 4.

Quando le assenze sono determinate da infortuni o da malattie contratte per causa di servizio, è in facoltà del direttore generale di accordare un congedo speciale per il periodo di tempo necessario alla guarigione, ed in ogni caso non superiore a 120 giorni.

Art. 5.

L'infortunio preso in considerazione è quello indennizzabile ai sensi di legge e del presente regolamento, e quello che

avendo i caratteri stabiliti dall'art. 7 del testo unico di legge 31 gennaio 1904, n. 51, sia occorso ad un impiegato non coperto dell'assicurazione, purchè l'infortunio rientri nella sfera di azione di un servizio comandato.

E' considerato in servizio comandato l'impiegato che avrà operato dietro ordine espresso od anche spontaneamente in forza di doveri che gli derivano dalle attribuzioni del proprio ufficio.

Art. 6.

E' considerata come causa di servizio nelle malattie quel fatto che dà diritto al riconoscimento di cui all'art. 34 del regolamento sulle pensioni approvate con R. decreto 5 settembre 1895, n. 603.

Potrà però essere preso in considerazione anche il fatto o la circostanza attinente al servizio che abbia un nesso occasionale intimo e diretto con l'infermità.

Art. 7.

Nel caso di riacutizzazione dell'infermità, si cumulano agli effetti del limite di cui all'art. 4, le assenze di due periodi di congedo speciale interrotte da un periodo di servizio attivo non superiore a tre mesi.

La durata complessiva di più periodi di congedo speciale concessi per un unico fatto non può in ogni caso superare un anno in un quinquiennio.

Art. 8.

Indipendentemente dal limite di tempo fissato, agli effetti degli accertamenti per la pensione, dal capoverso dell'art. 31 del regolamento approvato con R. decreto 5 settembre 1905, n. 603, l'impiegato che ritiene di avere titolo alla concessione del congedo speciale deve farne subito richiesta al Ministero per il tramite della Direzione da cui dipende.

La domanda deve contenere una esposizione dettagliata e precisa del fatto e delle circostanze che concorsero a determinare la infermità o le lesioni che egli ritiene provenienti da cause di servizio, e deve essere corredata da un certificato del medico curante, dal quale risulti la natura della infermità o delle lesioni, i fattori etiologici che le produssero, la prognosi, ed un riassunto della storia clinica.

Art. 9.

Ricevuta la domanda, la Direzione disporrà che l'impiegato sia subito sottoposto a visita di un sanitario di fiducia della Amministrazione al quale farà prendere visione del certificato del medico curante.

Eseguita la visita, il sanitario rilascierà una dichiarazione nella quale siano accuratamente descritte le infermità, le ferite o le lesioni e sia attestato se esse possono ritenersi prodotte dal fatto addotto come dipendente dal servizio. Indicherà inoltre in quanto tempo potrà presumibilmente verificarsi la guarigione e se residueranno conseguenze per l'avvenire.

Art. 10.

Nel trasmettere la domanda al Ministero, la Direzione l'accompagnerà con un rapporto particolareggiato sulle circostanze di fatto messe in rilievo dall'impiegato. Al rapporto unirà oltre il certificato del medico curante e del sanitario di fiducia, le copie di tutti gli altri certificati medici esistenti nel fascicolo personale dell'impiegato e tutti quei documenti che valgano a provare nel modo più diretto ed efficace la causa, la natura, il tempo, il luogo e le altre circostanze in cui l'infermità e le lesioni ebbero origine.

Art. 11.

Il Ministero, qualora non ritenga sufficientemente accertata la malattia o provata la sua dipendenza da causa di servizio, disporrà accertamenti specifici amministrativi e medico legali anche in armonia con le disposizioni del titolo II, capitolo 2°, del R. decreto 5 settembre 1895, n. 603.

Nell'attesa di provvedimenti definitivi, il direttore generale giudicando allo stato degli atti, potrà emettere provvisorie e revocabili provvidenze relative specialmente al computo delle assenze.

Art. 12.

Le assenze del personale femminile coniugato determinate dallo stato di gestazione o di puerperio e dalla impossibilità di attendere alle mansioni del proprio ufficio, sono considerate come assenze per malattia ai sensi del § I.

Il termine di cui all'art. 1 per il collocamento in aspettativa può essere elevato di trenta giorni previo parere del Consiglio di amministrazione.

Art. 13.

La donna che invoca la concessione deve farne richiesta al Ministero per il tramite della Direzione da cui dipende corredando la domanda di una dichiarazione medica dalla quale risulti lo stato di gestazione.

La Direzione, richiedendone il parere ad un sanitario di fiducia, accerterà se il servizio che l'impiegato deve compiere non è compatibile col suo stato di gestazione.

§ III.

Congedo straordinario.

Art. 14.

Per causa grave non prevedibile al momento in cui l'impiegato usufruì del suo congedo ordinario, il direttore generale ha facoltà di accordare congedi straordinari nel limite massimo di un mese nell'anno solare.

Tale facoltà non si estende per causa di malattia all'impiegato che abbia usufruito o possa usufruire della concessione di cui all'art. 2.

Art. 15.

Le Direzioni prenderanno in considerazione soltanto le domande, redatte in forma legale, che sono giustificate da circostanze veramente eccezionali, disporranno accertamenti per stabilire se le circostanze addotte dall'impiegato sono esatte e riferiranno in proposito al Ministero con rapporto circostanziato avendo cura di fare proposte concrete.

Art. 16.

In casi di assoluta urgenza e quando, per malattie gravi di stretti congiunti, l'impiegato debba allontanarsi dalla residenza, i direttori provinciali e quelli di circolo delle costruzioni telegrafiche, nell'attesa delle disposizioni ministeriali, potranno accordare congedi straordinari nel limite massimo di giorni cinque.

§ IV.

Collocamento in aspettativa per infermità.

Art. 17.

Superati i trenta giorni di assenza per malattia, o trascorso il periodo di congedo speciale o di congedo straordi-

nario, sia che l'impiegato abbia avanzato domanda corredata di certificato medico, per essere collocato in aspettativa, sia che si proceda di autorità, le Direzioni disporranno una visita fiscale di un medico fiduciario scelto possibilmente fra gli specialisti della malattia di cui l'impiegato dichiara di essere affetto.

Il sanitario dovrà quindi rilasciare una dichiarazione dalla quale risultino la natura della infermità, le alterazioni organiche e i disturbi funzionali rilevati, il tempo che presume necessario perchè l'impiegato sia in grado di riprendere il suo servizio e di prestarlo utilmente ed incondizionatamente.

Tale dichiarazione insieme ai certificati medici prodotti dall'interessato, dovrà dalle Direzioni essere trasmessa al Ministero a corredo del modello N allegato.

Art. 18.

Se avvenga che contrariamente alle dichiarazioni contenute nei certificati medici prodotti dall'interessato, il sanitario di fiducia non riconosca la malattia, la Direzione disporrà che l'impiegato sia sottoposto a visita medico collegiale presso un ospedale militare, e in mancanza, presso un ospedale civile. Ove manchino medici di pubblici stabilimenti, il Ministero giudicherà sulla opportunità che l'impiegato si rechi in altra sede per essere sottoposto alla detta visita.

Qualora il collegio medico confermi il parere espresso dal sanitario di fiducia, la Direzione inviterà l'impiegato a riprendere immediatamente servizio e riferirà subito con dettagliato rapporto al Ministero per i provvedimenti di sua competenza.

Art. 19.

Allo scadere del periodo di tempo prognosticato per la guarigione, ed in ogni caso non più tardi di ogni tre mesi, la Direzione avrà cura di far sottoporre l'impiegato in aspettativa a visita fiscale di un sanitario di fiducia.

Del pari dovrà essere sottoposto a visita medica l'impiegato che nel corso dell'aspettativa abbia avanzato domanda corredata da certificato medico per essere riammesso in servizio.

Prima della scadenza del periodo massimo dell'aspettativa, la Direzione dovrà inoltre disporre che l'impiegato sia sottoposto a visita collegiale con le norme e cautele di cui ai titoli 3 e 4 del regolamento per la esecuzione del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvate con R. decreto 5 febbraio 1895, n. 603.

Il Collegio medico sarà chiamato a dichiarare esplicitamente se l'impiegato risulti idoneo a prestare utile, continuativo, incondizionato servizio, oppure se sia inabile a riassumere l'ufficio.

In quest'ultimo caso, qualora trattisi di infermità che si presume proveniente da causa di servizio, il collegio medico dovrà inoltre dichiarare se le infermità stesse siano da attribuirsi ai fatti allegati dagli interessati. Di tutti gli accertamenti medici eseguiti dovrà essere informato il Ministero.

Art. 20.

Quando dagli accertamenti di cui all'articolo precedente, risulti che l'impiegato ha l'idoneità necessaria per essere riassunto in servizio, la Direzione lo inviterà subito a riprendere il suo ufficio, informandone contemporaneamente il Ministero.

Nel caso in cui le dichiarazioni dei medici non diano sicuro affidamento che l'impiegato possa prestare un servizio continuativo ed incondizionato, tenuto conto delle funzioni o delle mansioni che deve disimpegnare, la Direzione sospenderà di riassumerlo in servizio, in attesa di disposizioni del Ministero.

Art. 21.

E' in facoltà delle Direzioni di proporre al Ministero con rapporto motivato, in analogia al disposto del capoverso dell'articolo 2, che l'impiegato sia eccezionalmente collocato in aspettativa prima dei termini stabiliti dall'art. 1.

E' pure in facoltà delle Direzioni, in casi assolutamente eccezionali, o quando trattasi di impiegati che per i loro precedenti di servizio siano meritevoli di speciali riguardi, di far proposta per il prolungamento di aspettativa previsto dall'art. 85 del R. decreto n. 2960 del 30 dicembre 1923.

§ V.

Trattamento nei casi di infortunio sul lavoro.

Art. 22.

Nei casi di infortunio sul lavoro del personale considerato operaio, l'Amministrazione liquida direttamente sul proprio bilancio e corrisponde agli eventi diritto le indennità nella misura stabilita dal testo unico di legge approvato con R. decreto 31 gennaio 1904, n. 51, e dal relativo regolamento e successive modificazioni.

Art. 23.

Il personale al quale l'Amministrazione corrisponde indennità nei casi di infortunio sul lavoro è il seguente:

1° Il personale di ruolo e fuori ruolo di ogni grado, quando partecipi materialmente ai seguenti lavori:

a) ritiro, smistamento, trasporto e recapito di corrispondenze di ogni genere e di pacchi;

b) collocamento, manutenzione e rimozione di linee telegrafiche;

c) manipolazione di apparati telegrafici;

2° Il personale meccanico ed operaio che presti servizio nelle officine meccaniche e presso macchine ed accumulatori elettrici;

3° Gli ispettori postali e telegrafici, limitatamente al rischio ferroviario e quando viaggiano sugli ambulanti;

4° Il personale di fatica anche se assunto provvisoriamente, per un determinato servizio.

Il personale che non si trovi nelle condizioni previste dai numeri 1 e 2 avrà diritto alla indennità di infortunio quando eccezionalmente disimpegni mansioni che sono proprie del personale indicato nei numeri medesimi.

Art. 24.

Ferme restando per gli operai retribuiti a giornata ed a cottimo, le disposizioni dell'art. 98 del regolamento sugli infortuni, la liquidazione della indennità per la inabilità temporanea agli impiegati ed agenti retribuiti a mese, sarà fatta in base alla media dei guadagni percepiti negli ultimi trenta giorni precedenti all'infortunio nei quali l'impiegato o l'agente prestò servizio.

Art. 25.

Alla liquidazione della indennità l'Amministrazione provvede di ufficio, appena ultimati i necessari accertamenti medico-legali senza essere pertanto tenuta alla osservanza dei termini perentori fissati dalla legge e dal regolamento sugli infortuni.

Nei casi di morte la liquidazione è sospesa fino a che gli aventi diritto non avranno comunicato al Ministero gli atti e i documenti comprovanti il loro diritto.

Art. 26.

E' di competenza del direttore generale stabilire caso per caso l'entità dell'infortunio e la relativa indennità.

Art. 27.

Durante il periodo di inabilità temporanea l'Amministrazione corrisponde agli infortunati anticipazioni a titolo di provvisionale sulle indennità che saranno liquidate.

Il Ministero stabilirà di volta in volta la misura di tali anticipazioni ed i periodi di tempo in cui saranno pagate.

La riscossione a saldo della residua somma equivale ad accettazione della liquidazione anche se questa fu fatta a titolo di indennità capitale.

Art. 28.

Nei casi di inabilità permanente, valutata agli effetti dell'indennizzo inferiore al 50 per cento, l'Amministrazione quando, in seguito ad accertamenti medici, ritenesse suscettibile di miglioramento lo stato di inabilità che servì di base alla prima liquidazione, avrà facoltà di tenere depositata in parte e non oltre la metà dell'ammontare, l'indennità liquidata fino alla fine del biennio dalla data dello infortunio, o sino a tanto che non si sia verificato l'eventuale giudizio di revisione ai sensi dell'art. 13 del testo unico delle leggi sugli infortuni.

Le somme non corrisposte saranno depositate su libretto vincolato delle Casse di risparmio postali, intestato al nome dell'infortunato.

Art. 29.

Nei casi indicati dall'art. 15 della legge sugli infortuni il Ministero disporrà il versamento dell'indennità capitale liquidata alla Cassa nazionale delle assicurazioni sociali, dopo avere comunicato all'interessato gli elementi che serviranno di base alla liquidazione e dopo che questi abbia dichiarato di accettarla.

Qualora il Ministero ritenga di non dover liquidare le indennità stabilite dalla legge, darà comunicazione motivata all'infortunato o agli aventi diritto della sua decisione negativa.

Art. 30.

Se l'infortunato non accetta la liquidazione e non riconosce fondati i motivi del rifiuto può avanzare domanda al Ministero per via gerarchica, indicando i motivi per i quali non accetta la liquidazione e non ne ritiene giustificato il rifiuto, e precisando l'indennità che ritiene essergli dovuta.

L'Amministrazione disporrà i nuovi accertamenti del caso e nel più breve tempo possibile, in ogni modo non più tardi di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, comunicherà le sue decisioni definitive all'interessato.

Art. 31.

In ogni caso di controversia sul diritto, sulla natura, sulla entità delle conseguenze dell'infortunio sarà obbligatorio deferire la risoluzione della controversia stessa ad un collegio arbitrale a norma dell'art. 115 del regolamento per l'esecuzione della legge 31 gennaio 1904, n. 51, sostituito con l'art. 1 n. 27 del regolamento 2 ottobre 1921, n. 1366.

Art. 32.

L'impiegato o l'agente che subisce un infortunio ha l'obbligo, qualunque sia la natura e le conseguenze delle lesioni riportate, di farne subito per iscritto dettagliata denunzia al superiore immediato.

Nel caso che l'infortunato sia nell'impossibilità di soddisfare a tale obbligo, potrà delegare a compierlo persona di sua fiducia.

Qualora per la gravità delle lesioni riportate non si possa fare assegnamento sulla volontà dell'infortunato, la denunzia sarà sostituita da un rapporto del dirigente i lavori, o del superiore immediato, nel quale sarà fatta menzione di tale circostanza.

La denuncia deve sempre indicare:

a) il giorno, l'ora ed il luogo in cui l'infortunio è avvenuto;

b) la causa che lo ha determinato, indicando se vi ha concorso colpa o negligenza altrui;

c) le persone presenti al fatto;

d) tutte le specifiche circostanze di fatto che hanno accompagnato l'infortunio stesso;

e) la descrizione delle lesioni riportate e dei disturbi subiettivi risentiti.

Art. 33.

Ricevuta la denunzia il superiore immediato controllerà la esattezza dei fatti messi in rilievo dall'infortunato e nel riferirne subito alla Direzione da cui dipende darà atto degli accertamenti compiuti.

Quando l'interessato omette per qualsiasi ragione la denunzia, il superiore che venga altrimenti a conoscenza di un infortunio, o logicamente debba presumerlo per circostanze inerenti al servizio e all'orario, è tenuto ad accertarsi immediatamente che il fatto sussista, a compiere gli accertamenti da cui risultino le circostanze che la denunzia avrebbe dovuto indicare ed a comunicarne l'esito entro 24 ore, alla Direzione.

Art. 34.

Chi dirige o sorveglia il lavoro nel momento in cui l'infortunio è avvenuto, ha l'obbligo entro il termine di tre giorni di denunciare alla locale autorità di pubblica sicurezza, che ne rilascerà ricevuta, l'infortunio stesso quando abbia avuto per conseguenza la morte o la incapacità al lavoro per più di cinque giorni.

Il termine, quando i dirigenti o i sorveglianti il lavoro siano tardivamente venuti a conoscenza dell'infortunio, decorre dal giorno in cui ebbero notizia del fatto.

Qualora la inabilità prognosticata guaribile entro cinque giorni si prolunghi al sesto, decorrerà da questo il termine per la denunzia all'autorità di pubblica sicurezza.

Gl'impiegati che omettano di dare la prescritta denunzia all'autorità di pubblica sicurezza sono responsabili delle conseguenze della omissione, ed a loro personalmente farà carico l'ammenda comminata a titolo di pena dalla legge

Art. 37.

Le Direzioni, ricevuto il rapporto degli uffici dipendenti, esamineranno con la massima cura ogni circostanza di fatto, compiranno quei maggiori accertamenti che riterranno utili e non oltre il quinto giorno ne riferiranno al Ministero.

Alla relazione le Direzioni dovranno unire:

a) la denunzia redatta dall'infortunato;

b) il rapporto del superiore immediato;

c) le deposizioni testimoniali:

d) i documenti dai quali risultino gli accertamenti compiuti;

e) la ricevuta di eseguita denunzia all'autorità di pubblica sicurezza;

f) i primi certificati medici;

g) la nota delle eventuali spese per prime immediate cure di assistenza medica e farmaceutica.

Nei casi di morte o in quelli in cui le lesioni siano tali da doversi prevedere un'incapacità al lavoro superiore ai 30 giorni, le Direzioni, nell'attesa di compiere le pratiche prescritte, riferiranno al Ministero per telegrafo sommariamente il fatto.

Art. 36.

Dal giorno successivo all'avvenuto infortunio, le Direzioni sospenderanno agli agenti ed operai fuori ruolo il pagamento della retribuzione.

Tale pagamento sarà però continuato ai portalettere rurali ed ai procaccia con obbligazione quando provvedano ad assicurare il servizio con i propri sostituti.

Quando trattisi di personale che in virtù di disposizioni organiche o di clausole contrattuali ha diritto di essere retribuito durante un periodo determinato di assenze per malattia, e l'infortunato non ne abbia ancora completamente usufruito, la Direzione dovrà interpellarlo per conoscere se desidera che dal periodo di tempo di cui possa ancora usufruire siano detratte le assenze per l'infortunio.

Nel caso che egli dia risposta affermativa gli sarà continuato per tale periodo il pagamento della retribuzione, senza pregiudizio della liquidazione delle indennità d'infortunio.

Art. 37.

Gli operai, nel disimpegno delle mansioni loro affidate, dovranno, a garanzia della propria integrità personale, usare la massima diligenza, servirsi dei mezzi materiali di protezione ed attenersi alle speciali norme dettate per prevenire gli infortuni.

L'inosservanza di tali misure preventive sarà punita disciplinarmente.

I dirigenti, i sorveglianti dei lavori che tollerano che gli operai dipendenti non adottino quelle precauzioni che debbono pretendersi da chi esercita attribuzioni pericolose, saranno tenuti anch'essi responsabili di grave mancanza disciplinare.

Art. 38.

L'operaio, appena infortunato, dovrà in ogni caso cessare dal lavoro ed eseguire, se possibile, una medicazione antisettica, ed essere inviato od accompagnato in luogo di soccorso.

I primi accertamenti sanitari saranno eseguiti preferibilmente da medici fiduciari dell'Amministrazione o da quelli addetti a guardie mediche ed a posti di pronto soccorso; in mancanza da ogni altro medico a seconda dell'urgenza e della località in cui avviene l'infortunio.

Gli operai che lavorano isolatamente, quando non siano stati ricoverati in luogo di cura, hanno l'obbligo di richiedere, a spese dell'Amministrazione, la visita del primo medico disponibile, e dovranno pregarlo di attestare nel referto oltre al giorno anche l'ora in cui la visita stessa è avvenuta.

Art. 39.

Il sanitario che esegue i primi accertamenti, presterà quelle prime cure che l'arte ed il caso consigliano e rilascerà un certificato in doppia copia (di cui una sarà allegata alla denuncia all'autorità di pubblica sicurezza), dal quale risulti la descrizione esatta delle ferite o delle lesioni, e le presumibili conseguenze, salvo a rispondere successivamente a speciali quesiti che il Ministero ritenesse opportuno rivolgere.

Per prime cure s'intendono tutti quegli interventi atti ad evitare immediate complicazioni ed a mettere in grado di trasportare l'infortunato in luogo adatto di cura.

Art. 40.

Alla scadenza del primo termine prognosticato nel certificato, l'infortunato sarà visitato da un medico fiduciario dell'Amministrazione che dovrà continuare a visitarlo ad ogni ulteriore scadenza, fino a guarigione, in modo che, assumendo la responsabilità del prognostico, possa controllare efficacemente il decorso dell'infermità ed interpretare le eventuali complicazioni, indicandone la causa.

Nel rilascio del certificato definitivo di guarigione, il medico fiduciario non solo dovrà pronunciarsi in merito alle lesioni riportate dall'infortunato, ma dovrà anche assicurare previo un esame generale che non esiste alcuna infermità avente relazione con l'infortunio.

Quando residui inabilità permanente il sanitario dovrà sempre dichiarare se l'infortunato conservi l'idoneità fisica a compiere le attribuzioni che disimpegnava prima dell'infortunio e quelle altre che sono proprie del suo ufficio, tenuto conto del gruppo o della categoria alla quale appartiene.

Art. 41.

E' di competenza del direttore generale stabilire se possa essere adibito ad altre mansioni l'agente che conservi la idoneità generica a compiere il servizio del personale subalterno, ma manchi dell'idoneità specifica per compiere le mansioni che disimpegnava prima dell'infortunio.

Art. 42.

Nei casi in cui le Direzioni abbiano motivo di ritenere che l'infortunio sia avvenuto per dolo del danneggiato, o le conseguenze di esso siano state dolosamente aggravate o dubitino che si tratti di simulazione d'infortunio, ne riferiranno di urgenza al Ministero che disporrà i provvedimenti del caso in analogia al disposto dell'art. 1 n. 32 del R. decreto 2 ottobre 1921, n. 1366.

Nei casi gravi e quando siano necessari immediati accertamenti, le Direzioni sono autorizzate a richiedere al pretore l'accertamento d'urgenza del procedimento e con le norme stabilite dagli articoli 51 e 251 del Codice di procedura civile e 165 e 177 Codice di procedura penale.

Art. 43.

Sarà cura delle Direzioni e degli uffici di attuare quei provvedimenti conservativi atti a ricostruire in sede di inchiesta l'infortunio e le cause che lo determinarono.

Qualora il sinistro sia stato occasionato da effetti postali che per la loro natura debbono aver subito corso, o da oggetti che non possono essere repertati, gli uffici debbono consacrare in apposito verbale la descrizione di tali effetti, mettendo in particolar modo in rilievo quelle circostanze da cui fu determinato l'infortunio.

§ VI.

Danni arrecati alle persone di terzi da agenti dell'Amministrazione.

Art. 44.

L'impiegato od agente dell'Amministrazione che nel compiere le proprie attribuzioni, per negligenza o per qualsiasi

motivo, arreca danni alla persona di un terzo, è obbligato a denunciare immediatamente il fatto al proprio superiore.

La inosservanza di tale disposizione, potendo arrecare pregiudizio agli interessi dell'Amministrazione, sarà considerata come grave negligenza in servizio, e come tale punita.

Art. 45.

Le Direzioni, ricevuta la denunzia o venute altrimenti a conoscenza del fatto, ne riferiranno subito al Ministero, non trascurando nel frattempo di compiere riservati accertamenti e principalmente quelli atti a stabilire:

a) le lesioni e le conseguenze dannose riportate dall'infortunato;

b) le prove e le testimonianze del fatto;

c) le condizioni economiche e sociali del danneggiato;

d) il suo stato di famiglia e se ha congiunti conviventi ed a carico;

e) le sue preesistenti condizioni di salute.

Art. 46.

Quando dai primi accertamenti risulti che il fatto sia dovuto a colpa di un dipendente, le Direzioni, prima di adottare a suo carico qualunque provvedimento punitivo, dovranno chiederne l'autorizzazione al Ministero.

Art. 47.

Quando a carico di impiegati o di agenti dell'Amministrazione esista procedimento penale per lesioni colpose prodotte a terzi nell'ambito del servizio, le Direzioni dovranno d'urgenza informarne il Ministero, perchè, ove sia il caso, possa richiedere l'intervento nel giudizio dell'Avvocatura erariale.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

ALLEGATO N. 2 - MODELLO N.

Cognome e nome . . . .
Anni di servizio . . . .
Anni di età . . . .
Ufficio cui è applicato . . . .
Grado ed attribuzioni . . . .
Assente dal giorno . . . .
Precedenti assenze nell'anno (data di inizio e di fine di ciascun periodo di assenze) . . . .
Assenze nei precedenti tre anni:
19 . . . .
19 . . . .
19 . . . .
Natura della malattia e se dovuta a ragioni di servizio . .
Probabile durata della malattia a partire dal giorno . . .
Stato di famiglia . . . .
Condizioni economiche . . . .
Precedenti disciplinari . . . .
Se sia invalido o mutilato di guerra . . . .

Il Direttore.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Numero di pubblicazione 312.

REGIO DECRETO-LEGGE 31 dicembre 1925, n. 2497.

Provvedimenti per l'assegnazione di alloggi ai mutilati ed agli invalidi di guerra, nelle zone colpite da terremoti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti il testo unico delle disposizioni di legge emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399; la legge 1° aprile 1915, n. 476; i decreti Luogotenenziali 27 agosto 1916, n. 1056, e 22 dicembre 1918, n. 2080, e i Regi decreti 8 luglio 1919, n. 1384, e 23 settembre 1920, n. 1315, e le successive disposizioni riguardanti i terremoti calabro-siculo, marsicano, tosco-romagnolo ed emiliano;

Visto l'art. 1 del R. decreto 9 marzo 1924, n. 494;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri e coi Ministri Segretari di Stato per l'interno e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I mutilati e gli invalidi di guerra, i quali, in base alle disposizioni degli articoli 14 e 15 del R. decreto 11 gennaio 1925, n. 86, non avrebbero titolo alla assegnazione di case economiche e popolari nei Comuni colpiti da terremoti, potranno tuttavia ottenere, su loro documentata istanza, di essere iscritti negli elenchi di cui al citato art. 14, purchè dimostrino di avere fissato il loro domicilio e la loro residenza nel Comune, anteriormente all'11 settembre 1923.

Art. 2.

Il presente decreto, che andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — FEDERZONI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 29 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 263. — FAINI.

Numero di pubblicazione 313.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1925, n. 2499.

Istituzione di un Regio ginnasio in Tolmino.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 6 maggio 1923, n. 1054;

Veduto il Nostro decreto in data odierna col quale è soppresso il Regio istituto magistrale di Tolmino;

Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituito in Tolmino un Regio ginnasio con effetto dal 1° ottobre 1925.

Art. 2.

Nell'anno scolastico 1925-26 saranno conservate le classi 1ª, 2ª e 3ª del corso superiore del soppresso Regio istituto magistrale di Tolmino, nell'anno 1926-27 le classi 2ª e 3ª e nell'anno 1927-28 la classe 3ª.

All'insegnamento nelle classi 2ª e 3ª per gli anni 1926-27 e 1927-28 sarà provveduto per incarico.

Art. 3.

Con altro decreto saranno date disposizioni per la sistemazione dei professori di ruolo provenienti dal cessato regime ed assimilati economicamente a quelli del Regno, addetti al 30 settembre 1925 al Regio istituto magistrale di Tolmino, i quali non siano abilitati all'insegnamento in scuole medie con lingua d'istruzione italiana.

Art. 4.

Gli alunni che abbiano conseguito titolo d'iscrizione nelle quattro classi del corso inferiore del soppresso Istituto magistrale di Tolmino potranno essere ammessi nelle classi corrispondenti dei Regi istituti magistrali e dei Regi ginnasi o dei corsi inferiori dei Regi istituti tecnici.

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 29 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 262. — FAINI.

Numero di pubblicazione 314.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 ottobre 1925, n. 2500.

Quota a carico degli interessati nei lavori che il servizio telegrafico eseguisce a totale rimborso di spese a richiesta e per conto di altre Amministrazioni statali, Società, Enti diversi e privati (inclusa l'Azienda autonoma dei telefoni).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, circa il nuovo ordinamento dell'Amministrazione postale e telegrafica;
Visto il R. decreto-legge n. 884 del 14 giugno 1925, relativo alla costituzione dell'Azienda per i servizi telefonici;
Visto il R. decreto n. 14 del 12 gennaio 1922, contenente disposizioni circa la esecuzione di lavori telegrafici e telefonici eseguiti dall'Amministrazione telegrafica e telefonica per conto di terzi;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei lavori che il servizio dei telegrafi esegue a totale rimborso di spese a richiesta e per conto di altre Amministrazioni statali (inclusa l'Azienda autonoma dei telefoni) Società, Enti diversi e privati, è a carico degli interessati una quota di spese generali computata al 10 per cento sull'ammontare complessivo dei lavori, ivi comprese le quote di surrogazione del personale superiore ed agenti di manutenzione dei circoli delle costruzioni, rispettivamente stabilite nella misura di L. 40 e 20 giornaliere.

Art. 2.

Per la posa di nuove comunicazioni sulle palificazioni telegrafiche esistenti, è altresì a carico delle Amministrazioni suddette, Enti diversi e privati, la quota di L. 329 a chilometro di filo semplice, in corrispettivo della occupazione di posto sulle palificazioni stesse.

Art. 3.

Sono escluse da quest'ultimo onere le Ferrovie dello Stato e le Società ferroviarie e tramviarie per le linee telegrafiche e telefoniche impiantate lungo le arterie di loro proprietà.

Art. 4.

Le disposizioni di cui al presente decreto avranno vigore dal 1° luglio 1925: esso sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 1° febbraio 1926.
Atti del Governo, registro 245, foglio 1. — FAINI.

Numero di pubblicazione 315.

REGIO DECRETO-LEGGE 31 dicembre 1925, n. 2498.

Disposizioni per la costruzione e la gestione di case economiche e popolari nelle località colpite dai terremoti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti il testo unico delle disposizioni di legge emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399; la legge 1° aprile 1925, n. 476; i decreti Luogotenenziali 27 ago-

sto 1916, n. 1056; 22 dicembre 1918, n. 2080, e i Regi decreti 8 luglio 1919, n. 1384, e 23 settembre 1920, n. 1315, e le successive disposizioni riguardanti i terremoti calabro-siculo, marsicano, tosco-romagnolo ed emiliano;

Visto l'art. 1 del R. decreto 9 marzo 1924, n. 494;

Visto il R. decreto 11 novembre 1924, n. 1932;

Visto il R. decreto 4 settembre 1924, n. 1356;

Visto il R. decreto 11 gennaio 1925, n. 86;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri e *ad interim* per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, e coi Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le finanze e per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al 1° comma dell'art. 7 del R. decreto 4 settembre 1924, n. 1356, è sostituito il seguente:

« Le case costruite sono assegnate alle persone indicate negli elenchi, sentiti la Commissione locale di cui all'art. 3 del R. decreto 22 aprile 1923, n. 1593, ed il Prefetto. Di detta Commissione sono anche chiamati a far parte:

a) per la città di Messina, un consigliere della Corte di appello, designato dal primo presidente della Corte medesima, l'intendente di finanza, ed un delegato per ciascuna delle Associazioni nazionali dei mutilati ed invalidi di guerra e dei combattenti, designati dalle rispettive rappresentanze provinciali;

b) per le altre città capoluoghi di Provincia o di circondario, un magistrato ed un funzionario dell'Amministrazione finanziaria, designati rispettivamente dal presidente del Tribunale e dall'intendente di finanza ed i delegati delle Associazioni nazionali dei mutilati ed invalidi di guerra e dei combattenti designati come alla lettera *a*) ».

Art. 2.

All'art. 16 del R. decreto 11 gennaio 1925, n. 86, sono aggiunti i seguenti comma:

« Gli appartamenti nelle case costruite in Messina con i fondi di cui alla lettera *c*) dell'art. 17 del testo unico 19 agosto 1917, n. 1399, non potranno essere alienati che su richiesta dell'Amministrazione comunale, e sempre quando si tratti di alienare contemporaneamente tutti gli alloggi di uno stesso fabbricato.

« Il prezzo di vendita è stabilito, sentiti l'Amministrazione comunale di Messina ed il Ministero delle finanze, dal Ministro per i lavori pubblici, il quale, di concerto col Ministro per l'interno, determina di volta in volta la destinazione dei relativi introiti in opere di interesse comunale, preferibilmente di carattere edilizio ».

Art. 3.

Contro gli occupanti illegittimi o abusivi delle aree, delle baracche, delle case economiche e popolari e di quelle degli impiegati governativi passate in consegna del Ministero dei lavori pubblici a termini dell'art. 9 del R. decreto 4 settembre 1924, n. 1356, e dell'art. 12 del Regio decreto stesso, modificato dall'art. 16 del R. decreto 11 gennaio 1925, n. 86, potrà essere emessa ordinanza di sfratto dai funzionari all'uopo delegati con decreto del Ministero dei lavori pubblici.

La facoltà di sfratto è consentita ai funzionari all'uopo delegati con decreto del Ministro per i lavori pubblici anche per lo sgombro delle aree, di cui al 2° e 3° comma dell'articolo 22 del R. decreto-legge 11 gennaio 1925, n. 86, che occorrerà utilizzare per costruzione di case economiche popolari e per impiegati.

Le ordinanze, che saranno emesse dai predetti funzionari delegati, hanno forza di titolo esecutivo, e contro di esse non è ammesso alcun gravame, nè in via amministrativa nè in via giudiziaria. L'esecuzione delle ordinanze di sfratto è affidata agli agenti della forza pubblica.

Art. 4.

La facoltà di espropriare aree private, conferita all'Ente edilizio di Reggio Calabria dall'art. 4 del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1922, e dall'art. 29 del R. decreto 16 novembre 1921, n. 1705, è estesa alle località esterne alla zona tra i torrenti Annunziata e Calopinace, purchè comprese nel raggio di 500 metri dai limiti del piano regolatore della città debitamente approvato.

Art. 5.

Il presente decreto avrà effetto dallo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — FEDERZONI — VOLPI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 29 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 266. — FAINI.

Numero di pubblicazione 316.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 gennaio 1926, n. 95.

Subordinazione della concessione della ferma abbreviata di 6 mesi, di cui al R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1806, all'obbligo dell'istruzione premilitare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito approvato con R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1497, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 3;

Vista la legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto il R. decreto 15 ottobre 1925, n. 1806;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La speciale ferma abbreviata non inferiore a sei mesi, di cui al R. decreto 15 ottobre 1925, n. 1806, può essere consentita, nei casi previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto stesso, soltanto a favore dei militari arruolati di leva i quali, oltre a

trovarsi nelle condizioni previste dai citati articoli, dimostrino di avere frequentato con successo i corsi di istruzione premilitare, o dimostrino di non avere avuto la materiale possibilità di frequentarli.

Tuttavia, alle reclute delle prime due classi che saranno chiamate alle armi dopo l'entrata in vigore del presente decreto, il Ministero della guerra potrà, nei casi di cui al precedente comma, far compiere la speciale ferma abbreviata predetta anche se non abbiano compiuto i corsi di istruzione premilitare.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 29 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 264. — FAINI.

Numero di pubblicazione 317.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1926, n. 96.

Proroga del termine stabilito per la convocazione dei comizi per la nomina dei rappresentanti al Parlamento della Cirenaica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;
Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;
Visto il R. decreto 31 ottobre 1919, n. 2401, che approva le norme fondamentali per l'assetto della Cirenaica;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine di 4 mesi per la convocazione dei comizi per la nomina dei rappresentanti al Parlamento della Cirenaica, stabilito dall'art. 29 del R. decreto 31 ottobre 1919, n. 2401, è prorogato di un anno.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — P. LANZA DI SCALEA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 29 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 265. — FAINI.

Numero di pubblicazione 318.

REGIO DECRETO 3 gennaio 1926, n. 97.

Modificazioni allo statuto della Banca d'Italia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 133 del testo unico di leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204;
Veduto lo statuto della Banca d'Italia, approvato con R. decreto 18 marzo 1909, n. 138, e modificato coi Regi decreti 13 giugno 1912, n. 721; 4 agosto 1921, n. 1176, e 14 giugno 1923, n. 1340;
Veduto il R. decreto-legge 27 settembre 1923, n. 2158, che proroga fino al 31 dicembre 1930 la facoltà di emissione dei biglietti di banca e il loro corso legale;
Veduto il R. decreto-legge 31 dicembre 1923, n. 3060, che proroga talune disposizioni concernenti gli istituti di emissione e approva la Convenzione 29 dicembre 1923 per la proroga della gestione da parte della Banca d'Italia del servizio di Regia tesoreria;
Veduti i verbali 25 febbraio 1924 del Consiglio superiore della Banca d'Italia e 28 marzo 1924 delle assemblee generali straordinaria e ordinaria degli azionisti dell'Istituto, con cui fu deliberata la proroga della durata della società dell'Istituto medesimo al 31 dicembre 1930;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 4 dello statuto della Banca d'Italia è sostituito con il seguente:

« La durata della Società, già prorogata al 31 dicembre 1923, a tenore dell'art. 21 della Convenzione 28 novembre 1896, approvata con le leggi del 17 gennaio 1897 e del 3 marzo 1898, numeri 9 e 47, e successivamente prorogata fino al 31 dicembre 1925, in relazione a quanto dispone il R. decreto-legge del 2 gennaio 1923, n. 5, è ulteriormente prorogata al 31 dicembre 1930 ai sensi del R. decreto-legge del 27 settembre 1923, n. 2158 ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 267. — FAINI.

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1926.

Nuove disposizioni per la vigilanza della Camera agrumaria di Messina sulle fabbriche di acido citrico.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto l'art. 4 della legge 17 luglio 1910, n. 492, il quale dispone che le norme per la vigilanza della Camera agrumaria di Messina sulle fabbriche di acido citrico e le re-

lative sanzioni debbono essere stabilite con decreto Ministeriale;

Visto il decreto Ministeriale 9 marzo 1924, col quale furono emanate le norme suddette;

Determina:

Articolo unico.

All'art. 8 del decreto 9 marzo 1924 è aggiunto il seguente comma:

« Ai fini della determinazione dell'eccesso, di cui al presente articolo, è considerato come prodotto nell'interno dello stabilimento il citrato di calce che vi sia introdotto allo stato umido, purchè i recipienti che lo contengono siano chiusi con piombi o con altri contrassegni appostivi dalla Camera agrumaria ».

Roma, addì 26 gennaio 1926.

Il Ministro: BELLUZZO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Ordinanza di sanità marittima n. 2 del 1926.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Constatata la comparsa della peste nel Porto di Makassar (Isola Celebes);

Veduta la Convenzione sanitaria internazionale di Parigi del 17 gennaio 1912;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie e approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889;

Decreta:

Le provenienze da Makassar (Isola Celebes) sono sottoposte alle misure contro la peste, prescritte dall'Ordinanza di sanità marittima n. 10 del 1° settembre 1907, modificata con decreto Ministeriale 30 agosto 1911.

I signori Prefetti delle Provincie marittime sono incaricati della esecuzione.

Roma, addì 27 gennaio 1926.

p. *Il Ministro*: A. MESSEA.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Domanda di svincolo di cauzione.

I liquidatori della Società di assicurazione contro i danni delle acque « Idra » con sede in Genova, hanno chiesto lo svincolo del deposito cauzionale a suo tempo costituito dalla Società a garanzia degli assicurati

Si invita chiunque potesse avere interesse ad opporsi a tale svincolo, a far pervenire il relativo ricorso al Ministero dell'economia nazionale, Ispettorato generale del credito e delle assicurazioni private, non oltre venti giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Roma, addì 28 gennaio 1926.

p. *Il Ministro*: CALAMANI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dazi doganali.

La media per il pagamento dei dazi di importazione da valere dal 1° al 7 febbraio 1926 è stata fissata in L. 478, rappresentanti 100 dazio nominale e 378 aggiunta cambio.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(2ª *pubblicazione*). (Elenco n. 36).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 488 — Data della ricevuta: 3 settembre 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione della ricevuta: Costa Luigia fu Alessandro, vedova Peviani Giuseppe per conto altrui — Titoli del debito pubblico: nominativi 2 — Ammontare della rendita: L. 9175 consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° luglio 1925.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2207 — Data della ricevuta: 23 novembre 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Pistolini Emilio — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita: L. 31.50 consolidato 3.50 per cento, con decorrenza 1° ottobre 1925.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3571 — Data della ricevuta: 5 marzo 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Aprea Pasquale di Raffaele — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita: L. 20 consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1923.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3572 — Data della ricevuta: 5 marzo 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Aprea Camillo fu Angelo — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita: L. 20 consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1923.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 16 gennaio 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

Smarrimento di certificato.

(2ª *pubblicazione*). (Elenco n. 36-*bis*).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati di deposito relativi a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dal certificato di deposito: 611 — Data del certificato di deposito: 13 agosto 1925 — Ufficio che rilasciò il certificato di deposito: Sezione Regia tesoreria provinciale di Verona — Intestazione del certificato di deposito della ricevuta provvisoria: Bertoldi Federico di Annibale — Certificato di deposito: Consolidato 3.50 % (1906) — Capitale L. 500 con decorrenza 1° luglio 1924

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione del relativo certificato di deposito il quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 16 gennaio 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.